



CAPITANERIA DI PORTO - PESCARA

ORDINANZA N. 36 /2019

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Pescara

- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 "Regolamento per l'esecuzione della L.14 luglio 1965, n.963 concernente la disciplina della pesca marittima" e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il D.M. 12 gennaio 1995 n.44 "Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi";
- VISTO:** il D.M. 1 dicembre 1998, n.515, "Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi" e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il D.M. 22 dicembre 2000 "Modificazioni al Decreto Ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi";
- VISTO** il D.Lgs. 26 maggio 2004, n.153 "attuazione della legge 7 marzo 2003, n.38 in materia di pesca marittima";
- VISTO** il Reg. (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il D.Lgs. 9 gennaio 2012 n.4 "Misure per il riassetto della Normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n.96" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Dp. prot. n.14844 in data 23 agosto 2013 con il quale la D.G. della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha ritenuto opportuno fornire dei chiarimenti in ordine al contenuto delle Ordinanze di regolamentazione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pescara;
- VISTO** il Reg. (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- VISTA** l'approvazione della Nuova Mappa delle Acque della regione Abruzzo - Zone di produzione e raccolta "Venus gallina", Piano di Sorveglianza Sanitaria dei molluschi bivalvi e dei gasteropodi marini della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 854/2004, avvenuta con D.G.R. n. 807 in data 5/12/2014;
- VISTA** la nota prot. n.6262 in data 13 aprile 2016 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" con la quale viene trasmessa la nuova cartografia che modifica le zone di pesca nei banchi naturali di vongole nel Compartimento marittimo di Pescara, su richiesta del Co.Ge.Vo. Abruzzo;
- VISTO** il Reg. (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 ottobre 2016 che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi *Venus spp.* nelle acque territoriali italiane;
- VISTO** il D.M. 27 dicembre 2016 "Adozione del Piano Nazionale di Gestione dei rigetti degli stock della Vongola *Venus spp. (Chamelea gallina)*" e relative circolari esplicative;

- VISTI** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 21 ottobre 2009 che istituisce l'Area Marina Protetta denominata "Torre del Cerrano", il D.M. 28 luglio 2009 n.218 che adotta il "Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone di tutela all'interno dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano" ai sensi dell'art.19, comma 5 della legge n.394 del 1991, nonché il D.M. 12 gennaio 2017 n.11 che approva il "Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano";
- VISTO** il D.M. 18 febbraio 2019 recante il "Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Pescara al «CO.GE.VO.Abruzzo»;
- VISTO** il D.M. 8 marzo 2019, recante "l'Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in "draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB)";
- VISTA** la propria Ordinanza n.84 in data 2 dicembre 2013 e ss.mm.ii. disciplinante l'attività di pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pescara;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione e l'art. 97 del D.P.R. n. 1639/1968 - Regolamento di esecuzione della Legge n. 963/1965;
- VISTO** la nota del Co.Ge.Vo. Abruzzo del 10 aprile 2019 assunta al prot. n. 9831 in pari data, con la quale si richiede la modifica dell'Ordinanza di cui sopra per consentire il recupero della giornata di pesca distintamente per le unità di stanza rispettivamente nei porti di Giulianova e Roseto da un lato e Pescara dall'altro;
- RITENUTO** necessario aggiornare la locale disciplina dell'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara alla luce della richiesta avanzata dal Co.Ge.Vo. Abruzzo;

ORDINA

Articolo 1

(modifiche all'Ordinanza 84/2013)

All'Ordinanza n°84/2013 in data 02/12/2013, così come successivamente variata, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

L'**Articolo 3** (*recupero ed anticipo delle giornate di pesca*) è così sostituito:

1. Per le unità abilitate alla pesca delle vongole operanti nel Compartimento Marittimo di Pescara, nell'ambito del numero massimo di giornate di pesca settimanali stabilite ed in caso di mancata uscita in mare di tutte le unità vongolare afferenti rispettivamente ai circondari marittimi di Giulianova e Pescara, o di stanza in quel momento in uno dei predetti circondari, è permesso il recupero della giornata di pesca non effettuata.
2. Al pari, sempre nell'ambito del numero massimo di giornate di pesca settimanali stabilito, è permesso l'anticipo della giornata di pesca.
3. Il Co.Ge.Vo. Abruzzo provvede a dare comunicazione scritta (con idonei sistemi che consentano l'immediata valorizzazione della stessa - fac-simile comunicazione in allegato 1) dell'evenienza di cui ai precedenti punti 1 e 2 entro e non oltre le ore 19.00 del giorno antecedente la giornata di pesca, ai non aderenti al Consorzio stesso, nonché alle Autorità Marittime di Pescara e Giulianova.

Articolo 2

(disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entrerà in vigore il 6 maggio 2019.
2. Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione e della normativa vigente in materia di pesca.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web web ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pescara e diffusa agli Enti ed associazioni di categoria locali.

Pescara, 03/05/2019


IL COMANDANTE
C.V. (CP) Donato DE CAROLIS

